## SINTESI INTERPELLI NOVEMBRE 2022

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

## Risposta n. 579 del 30/11/2022

#### Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. "esterometro"

La Società Istante - che opera nel settore del welfare aziendale ed effettua acquisti qualificabili come buoni corrispettivo multiuso, quali ad esempio smart box successivamente rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti - chiede di sapere se con riferimento agli acquisti da fornitori esteri ci sia o meno l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro". L'Agenzia delle Entrate ritiene che i dati relativi agli acquisti di buoni corrispettivo multiuso da soggetti non residenti non debbano essere comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

**Prassi correlata**: Circolare n. 26/E/2022; Risoluzione n. 21/E/2011

# Risposta n. 578 del 25/11/2022

Dossier titoli all'estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE

Nel caso di specie, una SIM che intende offrire un servizio di investimento su dossier titoli detenuti presso banche non residenti da persone fisiche residenti chiede chiarimenti in ordine ai regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, e agli obblighi di monitoraggio fiscale dei clienti italiani che stipuleranno con la stessa un "contratto quadro", relativo agli investimenti da effettuare. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il cliente è esonerato dalla compilazione del quadro RW, dal momento che tutti i redditi di natura finanziaria sono sottoposti a tassazione definitiva dalla SIM. Inoltre, sebbene i trasferimenti verso l'estero siano effettuati a favore di persone fisiche residenti in Italia, la banca italiana presso la quale la SIM detiene il conto corrente "per conto terzi" non è tenuta ad alcun obbligo di trasmissione dei dati.

Prassi correlata: Risoluzioni nn. 5/E/2019, 71/E/2016, 23/E/2012 e 61/E/2011

## Risposta n. 577 del 25/11/2022

Strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare – PIR Alternativi – Articolo 13-bis, comma 2-bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124 e articoli 7, comma 1, lettera b-bis), e 7.2 legge 30/04/1999, n. 130

Sono forniti chiarimenti in relazione ai cc.dd. "investimenti qualificati" detenuti nei PIR Alternativi e alla possibilità di includere tra questi anche quelli rappresentati da prestiti e crediti (nella fattispecie oggetto dell'Interpello un FIA italiano, costituito sotto forma di SICAF chiusa, intende investire il proprio patrimonio anche in strumenti finanziari emessi da società di cartolarizzazione immobiliare). L'Agenzia delle Entrate precisa che le somme e i valori conferiti nel piano nell'ambito della c.d. "quota obbligatoria" possono essere destinati anche indirettamente agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR. Ai fini della valorizzazione nell'ambito degli "investimenti qualificati" detenuti nel PIR anche degli investimenti effettuati indirettamente, rileva l'investimento sottostante in base a un approccio "look through".

Prassi correlata: Circolari nn. 10/E/2022, 19/E/2021, 19/E/2021 e 3/E/2018

### Risposta n.575 del 25/11/2022

#### Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti nello Stato

La Società Istante (società con sede legale in un Paese extra-UE ed identificata in Italia, che acquista sul mercato quadri elettrici da montare su impianti meccanici da realizzare in Italia e spedire successivamente ad una società stabilita in altro Stato UE) chiede chiarimenti con riferimento alle operazioni di fatturazione tra i rappresentanti fiscali in Italia di due società extra-Ue, e alle relative operazioni di scarico e carico dei Registri previsti dall'art. 50, comma 5, del DL n. 331/1993. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati (come nel caso di specie) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. Con la conseguenza che il rappresentante fiscale della Società Istante potrà fatturare la vendita di quadri elettrici mediante l'emissione di fattura non elettronica.

<u>Prassi correlata</u>: Interpello n. 67/2019; FAQ Agenzia delle Entrate nn. 30 e 9 (pubblicate sul sito AdE, nella sezione "Fatture da e verso soggetti stranieri")

## Risposta n. 574 del 25/11/2022

#### Regime di call-off stock - Sostituzione dell'originario destinatario della merce

L'interpello – nel caso di specie, la Società Istante invia beni ad una piattaforma logistica localizzata in uno Stato UE fornisce chiarimenti in relazione al regime di call off stock, di cui all'art. 17-bis della Direttiva 2006/112/CE, recepito nel nostro ordinamento con l'art. 41-bis del Decreto-legge n. 331/1993. È precisato che tale regime (i.e. accordo tramite il quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario) può validamente proseguire anche nel caso di sostituzione del destinatario della merce, a condizione che tale sostituzione avvenga prima del prelievo della merce e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi contratti.

Prassi correlata: Note esplicative redatte dai servizi della Commissione UE nel dicembre 2019

## Risposta n. 571 del 23/11/2022

# Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese

La Società istante – società di cartolarizzazione che ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione immobiliare, sottoscrivendo un contratto di finanziamento con la stabile organizzazione italiana di una banca di diritto francese - chiede chiarimenti anche in relazione al regime di esenzione previsto dal comma 5-bis dell'art. 26 del D.P.R n. 600/1973. Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, dal momento che il "processo di sindacazione" avviato dalla stabile organizzazione non è ancora concluso (i.e. successivamente al finanziamento, è stato avviato un "processo di sindacazione" al fine di condividere il rischio legato all'operazione con altri finanziatori, soggetti non residenti operanti nei mercati internazionali), e dunque non si è in grado di conoscere l'identità dei cessionari non residenti, non ricorrono i presupposti per applicare il regime di esenzione previsto dall'art. 26, comma 5-bis, citato.

**Prassi correlata**: Risoluzione n. 76/E/2019

## Risposta n. 569 del 22/11/2022

#### IVA Detrazione a seguito di rivalsa "tardiva" - Art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

L'Interpello fornisce chiarimenti in relazione alla detrazione IVA a seguito di rivalsa tardiva, specificando che la società cessionaria - nel caso di specie, la Società Istante ALFA - potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente - i.e. SIGMA, società fornitrice-, anche a seguito di rivalsa tardiva. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la circostanza che ALFA abbia riversato tutta l'IVA inizialmente detratta in relazione ai beni acquistati dai "missing traders" costituisce un elemento idoneo ad escludere che vi possa essere una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte della Società Istante. Con la conseguenza che la stessa è legittimata ad esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte delle fatture emesse da SIGMA.

Prassi correlata: Circolari nn. 6/E/2019 e 35/E/2013; Interpelli nn. 129/2019 e 128/2019

Risposta n. 568 del 22/11/2022

# IVA - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - Cessioni indirette dotazioni e provviste di bordo - Art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972

La Società italiana ALFA - che ha tra i suoi principali clienti armatori e società armatoriali - chiede chiarimenti con riferimento al regime di non imponibilità IVA (di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. d) del Decreto IVA) delle operazioni effettuate, e alla modalità di compilazione del modello di dichiarazione d'alto mare nel caso di cessioni indirette con soggetti promotori non residenti, privi di codice fiscale italiano. L'Interpello precisa che, in tema di cessioni all'esportazione, l'applicazione di tale regime è applicabile alle cessioni effettuate nei confronti del soggetto promotore che siano tracciabili sotto la vigilanza delle Autorità Doganali; inoltre, per quanto concerne le modalità di compilazione del citato modello di dichiarazione d'alto mare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che ove l'intermediario sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, lo stesso dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia.

Prassi e giurisprudenza correlata: Risoluzioni nn. 69/E/2017 e 1/E/2017; Cass., sentenza 14 aprile 2022, n. 12140

## Risposta n. 557 del 17/11/2022

Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021

Nel caso di specie – relativo a cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino - si chiede di sapere se un soggetto non residente, identificato in Italia, abbia o meno l'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino. L'Agenzia delle Entrate specifica che le cessioni dei beni, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia (ma ivi non stabilito, né residente) qualora non documentate tramite fattura elettronica emessa su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.

Prassi correlata: Circolari nn. 14/E/2019 e 13/E/2018

# Risposta n. 551 del 7/11/2022

# Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper ammortamento per i beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili

L'Interpello fornisce chiarimenti in relazione alla disciplina dell'iper-ammortamento nel caso di un contratto di leasing avente durata di 67 mesi. L'Agenzia delle Entrate specifica, in via preliminare, che nel caso di beni acquisiti in leasing occorre tenere distinto il momento di effettuazione dell'investimento dal momento della fruizione del beneficio che, nel caso dell'iper-ammortamento, coincide con la sussistenza del requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, a differenza degli acquisti di beni in proprietà, nel caso di leasing non è possibile effettuare la "forfetizzazione" della prima quota di ammortamento deducibile relativa al periodo di imposta di entrata in funzione del bene agevolabile.

Prassi correlata: C.M. n. 4/E/2017

# Risposta n. 549 del 4/11/2022

# Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 2555 del codice civile. Conferimento di azienda

Il caso di specie coinvolge le società X e Y nell'ambito di una proposta di concordato fallimentare che prevede (tra l'altro) il conferimento da parte della procedura dell'attivo fallimentare ad una NewCo; le quote di tale società sono acquistate da X, che a seguito di tale acquisizione entra in possesso di un complesso di beni funzionalmente organizzati (e dunque potrà proseguire l'attività d'impresa iniziata da Y). L'Agenzia delle Entrate specifica che il complesso di beni oggetto di conferimento nella NewCo si qualifica come azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c., con la conseguenza che si potrà

beneficiare del regime di neutralità di cui all'art. 176 del TUIR. Inoltre, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicheranno in misura fissa.

<u>Prassi e giurisprudenza correlata</u>: Risoluzione n. 33/E/2012; Circolare n. 320/1997; Cass. sentenza 5 marzo 2014, n. 5087, 11 maggio 2016, n. 9575, 24 gennaio 2018, n. 1769

## Risposta n. 544 del 3/11/2022

# Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - Articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.M. 13 dicembre 1979

Si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità per una società non residente (i.e. l'Istante è una società di capitali con sede legale in Lussemburgo) di partecipare alla liquidazione IVA di gruppo. L'Agenzia delle Entrate specifica che tale procedura trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati UE, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 e identificati ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale (tale requisito che deve sussistere dal 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'opzione). Inoltre, ritiene non ammissibile il ricorso all'istituto della remissione in bonis per esercitare tardivamente l'opzione in commento.

Prassi correlata: Principio di Diritto n. 24/2019; Risoluzione n. 22/E/2005

# Risposta n. 543 del 3/11/2022

# Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - Articolo 117 e seguenti del TUIR, DM 1° marzo 2018

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione al trasferimento dei crediti di imposta al consolidato fiscale - tra le società Alfa consolidante e la società Beta consolidata -, con particolare riferimento al "bonus" investimenti in beni strumentali e all'eccedenza del credito IVA. Con riferimento al "bonus" investimenti, è confermata la possibilità di trasferimento del credito al consolidato, al fine di consentire la compensazione con l'IRES di Gruppo dovuta dalla consolidante. Per quanto concerne il trasferimento dell'eccedenza del credito IVA (nel caso di specie, la Società Istante ha già compensato il proprio credito IVA nella misura massima consentita), qualora sia trasferito un credito superiore a 5.000 Euro è necessario, ai fini dell'utilizzo in compensazione, apporre il visto di conformità (o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo).

Prassi correlata: Interpelli nn. 508/2021, 191/2019 e 133/2021; Risoluzione n. 45/E/2022; Circolare n. 53/E/2004